



FEDERAZIONE ITALIANA KARATE  
Ufficio del Giudice Sportivo  
SENTENZA N.2/2018

oggetto: procedimento disciplinare n. 4/17 nei confronti di: Walter Ortani

Il Giudice Sportivo, nel pronunciarsi sul capo di incolpazione formulato dal Procuratore Federale, nei confronti del Maestro Walter Ortani, nato il 20.01.1962 (codice federale 17976) tesserato come Insegnante Tecnico e Presidente della ASD Team Karate Ortani, tratto a giudizio in quanto ritenuto responsabile della violazione p. e p. dall'art. 14, n.3 del vigente Regolamento di Giustizia:

A) *"perchè, in data 12.03.2017, a Montecatini, nell'ambito della manifestazione sportiva "Campionato Italiano", durante lo svolgimento di un incontro della categoria "Cadetti B maschile", arbitrato dal M° Gerardo Nazzaro nel ruolo di "centrale", il M° Walter Ortani, dopo aver chiesto una prova video, si rivolgeva nei confronti del M° Nazzaro dicendogli che "non doveva fare le facce" e, avvicinandosi di seguito al tavolo della giuria, ribadiva "pure le facce sono comprese?"*;

B) *durante un successivo incontro nel quale l'UdG Federica Menenti era impegnata nel ruolo di "specchio", il M° Walter Ortani, che non era impegnato nel ruolo di coach, le si rivolgeva dicendole "Quello non è wazaari, è ippon .... hai capito signora? Dopo te lo spiego"*;

C) *durante la finale di una successiva categoria maschile junior - arbitrata dal M° Gerardo Nazzaro in qualità di "centrale" e da Federica Menenti in qualità di "specchio" - il M° Walter Ortani, stavolta seduto nel ruolo di coach, non condividendo una valutazione arbitrale (peraltro favorevole al suo allievo) diceva con tono di scherno "Ma perchè date quello che non è e non date mai quello che è? Te lo dico io, questo è ippon"*;

D) *durante l'incontro di finale tra gli atleti Picatiello e Banitelli il M° Walter Ortani, che non rivestiva il ruolo di coach, si portava a bordo tatami pronunciando nei confronti degli UdG le seguenti parole "facciamo karate cazzo" e "Valeri mettici una pezza, imparate a far karate"*.

In Montecatini, il 12.03.2017, all'esito dell'udienza dd. 30.03.2018, esaminati gli atti, sentite le conclusioni del Procuratore Federale, che ha chiesto che all'incolpato venisse inflitta la squalifica per mesi otto, senza concessione delle attenuanti generiche, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Con comunicazione a mezzo mail dd. 13.03.17, inviata dall'UdG Federica Menenti ed il verbale di tatami dd. 12.03.17 a firma del Presidente della Commissione UdG, M° Sergio Valeri (*documenti entrambi agli atti*), veniva segnalata alla Giustizia Sportiva della FIK il M° Walter Ortani, nei cui confronti il Procuratore Federale contestava la duplice violazione dell'illecito previsto dall'art. 14, n.3 del vigente Regolamento di Giustizia, notificandogli la rituale incolpazione, in relazione alla quale l'incolpato non forniva alcuna giustificazione.

Ebbene, sulla scorta della documentazione in atti il Giudice Sportivo ritiene provata la responsabilità del Maestro Walter Ortani, l'incolpata in relazione agli illeciti disciplinari contestatigli.

Invero, come reiteratamente affermato in precedenza da questo Giudice, in materia di illecito sportivo possono ritenersi applicabili i principi di diritto e giurisprudenziali propri del diritto penale, di talchè il primo elemento da prendere in considerazione è il verbale di

tatami che, giuste norme federali, fa piena prova dei fatti in essi descritti (nel caso di specie, peraltro, neppure smentiti).

Oltretutto, quanto alla sua attendibilità, si evidenzia che non v'è prova alcuna di un qualsiasi dissapore, astio e/o inimicizia tra i due denunciati e l'incolpato, nè il M° Walter Ortani ha reso una versione difforme dei fatti per come rappresentati nella citata mail dell'UdG Menenti (atto proveniente da una UdG della Fik, i cui contenuti non sono stati oggetto di smentita alcuna) e nel verbale di tatami a firma dell'UdG Valeri.

Per tale motivo, considerato che nell'ambito della manifestazione sportiva denominata "Campionato Italiano" Walter Ortani in plurime occasioni si è resa responsabile degli illeciti come descritti in incolpazione, senza mostrare in seguito pentimento alcuno, si reputa non le si possa concedere alcuna circostanza attenuante, anche in considerazione del fatto che - in relazione agli illeciti di cui ai capi B) e D) - non rivestiva il ruolo di coach e, di conseguenza, non aveva alcun interesse proprio ad intervenire in relazione a decisioni arbitrali che non condivideva, determinando la pena da infliggersi in quella della squalifica per la durata di mesi sei (udita la richiesta del Procuratore Federale di infliggere a Walter Ortani la sanzione della squalifica di mesi otto e letti i criteri di cui all'art. 23 del Regolamento di Giustizia, non ritenendo applicabile una sanzione di natura diversa).

\*\*\*O\*\*\*

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il Giudice Sportivo ritiene il M° Walter Ortani responsabile dell'illecito p. e p. dall'art. 14, n.3 del vigente Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Karate e - senza concessione di alcuna circostanza attenuante - lo

CONDANNA

alla pena di mesi sei di squalifica.

Così deciso in Trieste il 30.03.2018.

Il Giudice Sportivo  
avv. Davide Benvegnù